AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per i sig.ri:

- ✓ OSTUNI ANNALUCE (STN NLC 75A66 G 942V);
- ✓ OSTUNI CONCETTA (STN CCT 72R62 G 942V);
- ✓ PADULA CONCETTA ANTONIETTA (PDL CCT 71H52 B 181M);
- ✓ PAPALEO VERUSKA (PPL VSK 78C41 D 969U);
- ✓ PRIOLO MARIA ROSARIA (PRL MRS 87P42 A 717F);
- ✓ SANTAGATA GIUSEPPE (SNT GPP 70A23 G 942W);
- ✓ SERGIO VITTORIO (SRG VTR 87E10 G 942N);

tutti elettivamente domiciliati in Villa d'Agri, Via Roma n. 60, presso lo studio dell'avv. C. Massimo Oriolo, dal quale sono rappresentati e difesi in forza dei mandati in calce al presente atto,
fax 0975352515 – PEC: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

CONTRO

MIUR, in persona del suo leg. rapp. p.t.;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, in persona del suo legale rappresentante p.t. .

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e66280895e841991950d1127bf

AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

1) Gli odierni ricorrenti sono tutti docenti precari che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento, ciascuno nella propria materia, frequentando i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e/o i Tirocini Formativi Attivi (TFA);

2) nello specifico:

- la prof.ssa OSTUNI ANNALUCE, ha seguito il TFA presso l'Università degli Studi di Salerno ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento A029 e A030;
- la prof.ssa OSTUNI CONCETTA, ha seguito il TFA presso l'Università degli Studi di Salerno ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento A029 e A030;
- la prof.ssa PADULA CONCETTA ANTONIETTA, ha seguito il TFA presso l'Università degli Studi di Salerno ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento A029 e A030;
- la prof.ssa PAPALEO VERUSKA, ha seguito il TFA presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento A 060;
- la prof.ssa PRIOLO MARIA ROSARIA, ha seguito il TFA presso l'Università degli Studi di Salerno ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento A029 e A030;
- il prof. SANTAGATA GIUSEPPE, ha seguito il TFA presso l'Università degli Studi della Basilicata ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento A 017;
- il prof. SERGIO VITTORIO ha seguito il TFA presso l'Università degli Studi di Salerno ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento A029 e A030;

3) con specifico riferimento ai PAS va detto che i docenti interessati, oltre ad avere l'abilitazione, hanno anche un servizio di docenza che verosimilmente potrebbe essere superiore a 36 mesi (il requisito di accesso ai PAS era, infatti, di almeno 36 mesi di servizio), mentre per l'accesso ai TFA era considerato titolo sufficiente il possesso del titolo di studio;

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e66280895e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

4) Con il D.M. n. 235/2014 e, da ultimo, il D.M. n. 325/2015, sono state emanate disposizioni tese ad aggiornare le Graduatoria ad Esaurimento (GAE) per il triennio 2014/2017; i citati DM non hanno consentito l'inserimento di nuovi aspiranti, **ma solo la possibilità di aggiornare, peraltro unicamente per via telematica, il punteggio da parte di chi vi fosse già inserito;**

5) in ragione di ciò i ricorrenti hanno inoltrato diffida al MIUR (doc. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G) perché provvedesse ad inserire i ricorrenti nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta), dell'Ambito territoriale di Potenza, previa riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", al fine di consentire a ciascuno di essi di poter dichiarare i titoli di servizio, quelli culturali, quelli di preferenza e quelli che offrono accesso alla riserva di posti nei casi previsti dalla normativa vigente.

6) l'oggetto principale del ricorso è, pertanto, quello di accertare il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GAE, propedeutico sia per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per le assunzioni per le supplenze annuali (contratti al 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (contratti al 30 giugno).

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO A CONOSCERE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA

In ordine alla questione di giurisdizione appare pacifico che la controversia avente ad oggetto l'inserimento (o il reinserimento) nelle GAE, involge questioni di diritto soggettivo in relazioni alle quali vengono, ad un tempo, in rilievo atti di gestione del rapporto di lavoro e la pretesa dei ricorrenti acché detti atti di gestione (della graduatoria) siano conformi alla legge; corollario è che la questione deve essere conosciuta dal Giudice ordinario, non rientrando nella nozione di procedura concorsuale quelle relative

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e6628089 5e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

all'inserimento dei docenti nelle GAE (in tal senso: Cass. SS.UU, **Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014;** Cass. SS.UU. n. 3032/2011; CdS n. 11/2011).

Significativo è che lo stesso Miur, attraverso il DM n. 235/2014, a ritenere che la giurisdizione in materia di GAE è devoluta al Giudice del lavoro, muovendo dal presupposto che la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale traducendosi, le GAE, in un elenco ove utilmente collocare soggetti già in possesso del titolo abilitante, in attesa dell'immissione in ruolo.

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI.

Pur dopo l'entrata in vigore della L. n. 107/2015, il reclutamento dei docenti, almeno sino all'esaurimento delle GAE, è quello del c.d. "doppio canale", disciplinato dagli artt. 399 e 401 del Dlg. n. 297/1994 (TU in materia scolastica) così come riformati dalla Legge n. 124/1999.

In particolare, gli articoli appena richiamati disciplinano il sistema di reclutamento del personale scolastico per cui il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo dalle Graduatorie di Merito dei concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50 % avviene attingendo dalle Graduatorie ad esaurimento (ex Graduatorie Permanenti).

Queste ultime, introdotte dalla Legge n. 124/1999, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

Al tempo in cui è entrata in vigore la predetta legge n. 124/1999 il sistema di abilitazione vigente prevedeva la frequentazione delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e66280895e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

Secondario (denominate SSIS, introdotte con la Legge n. 341/1990) i cui corsi di formazione erano attivati dagli Atenei Universitari e duravano circa due anni.

Con il titolo così conseguito i docenti, quindi, potevano presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Permanenti allora in vigore ed aspirare anche per tale via, oltre a quella concorsuale, ad essere assunti a tempo indeterminato.

Con la Legge n. 296/2006 (Fin. 2007) le Graduatorie Permanenti annualmente aggiornabili sono state trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GAE), **per le quali era precluso ogni nuovo inserimento.**

In realtà, la asserita chiusura delle predette Graduatorie è più teorica che effettiva.

Basti considerare, infatti, che la stessa Finanziaria del 2007, pur prevedendo per le GAE un sistema chiuso che non consentiva l'inserimento di altri docenti se non già iscritti nelle GP, **faceva salvi gli inserimenti in GAE a favore di tutti i docenti che, all'atto della loro chiusura, stessero frequentando le SSIS per conseguire il titolo abilitante dopo qualche anno.**

In altre parole, nonostante la Legge avesse chiuso teoricamente l'ingresso nelle GAE, è la stessa legge istitutiva delle GAE a prevedere una (prima) eccezione, facendo salve le posizioni dei docenti che avessero iniziato il Corso abilitante prima della trasformazione delle GP in GAE.

Ma vi è di più.

Nell'anno accademico 2007/2008 il Miur ha attivato nuovi corsi di formazione, tra cui il IX (ed ultimo) ciclo di abilitazioni presso le SSIS, ancora attive almeno fino alla Legge n. 133/2008 e che di li a poco ne avrebbe previsto la soppressione.

Anche in questo caso il Legislatore, per evitare che l'abilitazione così conseguita non producesse alcun effetto a causa della chiusura delle GAE, interveniva con la Legge n.

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e6628089 5e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

169/2008 (art. 5 *bis comma 1*) di conversione del D.L. n. 137/2008, introducendo una seconda eccezione e facendo salvi gli inserimenti nelle GAE dei predetti docenti.

La Legge appena richiamata non solo dimostra che l'inserimento in GAE è consentito anche a tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione, frequentando **corsi attivati dopo** la chiusura delle GAE stesse, ma costituisce una abrogazione implicita e/o comunque un superamento della Legge Finanziaria 2007 nella parte in cui fa ritenere che le GAE siano da ritenersi definitivamente chiuse.

Il citato art. 5 bis comma 1 prevede, infatti, che *"… nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010 … i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS) o i corsi biennali abiilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASILD) attivanti nell'anno accademico 200/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti".*

A ben guadare, infatti, i docenti che la Legge n. 169/2008 tutela, garantendo loro l'ingresso in GAE, sono docenti, al pari degli odierni ricorrenti, che hanno ottenuto il titolo, frequentando corsi di abilitazione attivati dopo la trasformazione delle GP in GAE e quindi dopo la loro asserita chiusura.

Tuttavia è accaduto che le SISS non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'A.A. 2008/2009 per effetto dell'art. 4 ter DL 25.06.2008 n. 112 e sostituite dai TFA

Quanto detto è altresì acclarato dalla riforma del sistema di abilitazione introdotto con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed attuata dal DM n. 249/2010, che ha sostituito le SSIS con gli attuali TFA.

In definitiva la continuità tra SISS e TFA è rappresentata:

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e6628089 5e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

- dal fatto che ai docenti c.d. "congelati SISS" è stato garantito l'accesso ai TFA senza sostenere alcun esame, con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in sovrannumero (art. 15, co. 17 DM 249/2010 e art. 1 comma 19 DM 11.11.2011;
- dalla pronuncia del Consiglio di Stato (CDS, sez. VI, 10.01.2015 n. 105) secondo cui a partire dall'A.A. 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del DM 10.09.2010 – ai sensi dell'art. 2 c. 416 L. 24.12.2007 n. 244 – le SISS sono state sostituiti dai diversi percorsi formativi e abilitanti costituiti dai TFA, di durata annuale e propedeutici all'abilitazione.

Sennonché, contro il dato meramente letterale e temporale del citato art. 5 bis L. n. 169/08, il MIUR ha inteso disciplinare la riapertura delle GAE prescrivendo (art. 6 comma 2 DM n. 235/2014) che *"… i docenti iscritti con riserva nelle GAE in quanto in attesa di conseguimento del titolo SISS … possono chiedere la scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande".*

E tuttavia l'iscrizione con riserva nelle GAE non è affatto prevista dalla norma di rango primario (art. 5 bis L. n. 169/08) che, appunto, **ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE, riconosce tale possibilità a coloro che hanno frequentato il IX ciclo presso le SISS attivate nell'A.S. 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante.**

La ratio sottesa al citato art. 5 bis è quella di consentire l'inserimento in GAE ai docenti che, per ultimi, si sono abilitati con le scuole SISS IX ciclo; tenuto conto, però, che nessun docente ha frequentato il IX ciclo SISS a causa della sopraggiunta abrogazione, gli ultimi docenti abilitati sono stati coloro che hanno frequentato il corso TFA succedutosi al IX ciclo SISS che, quindi, possono legittimamente vantare il diritto all'inserimento nelle GAE.

SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN GAE DEI DOCENTI ABILITATI ATTRAVERSO I PAS.

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e6628089 5e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

Ciò detto in ordine agli abilitati TFA, deve ritenersi – giocoforza – che anche agli abilitati PAS debba riconoscersi lo stesso diritto di inserimento nella GAE.

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e il Percorso Abilitante Speciale (PAS) sono le nuove modalità di abilitazione all'insegnamento introdotti con decorrenza dal 2011.

Tutti i docenti che oggi intendono abilitarsi all'insegnamento devono percorrere uno dei due sistemi formativi, frequentando i corsi che sono attivati dagli Atenei Universitari e che, al pari delle soppresse SSIS, richiedono il superamento di una dura preselezione, il pagamento di una retta di circa € 2.500,00 e il superamento di un esame finale anch'esso abilitante a tutti gli effetti.

A ogni buon conto, nessun dubbio sussiste sul fatto che i titoli conseguiti dai ricorrenti frequentando i PAS e i TFA abbiano lo stesso valore di quelli conseguiti con il vecchio sistema (SSIS) dai docenti che dipoi sono stati inseriti in GAE.

Intanto perché la Finanziaria 2008 e il D.M. n. 249/2010 (che hanno sostituito le SSIS con PAS e TFA), non distinguono in alcun modo, e non potrebbero fare altrimenti, tra valore abilitante conseguito con un sistema o con l'altro.

Inoltre perché i docenti che hanno frequentato l'ultimo corso delle SSIS (soppresso durante la frequentazione), hanno poi terminato il corso stesso come TFA ed ottenuto, formalmente, l'abilitazione come iscritti al nuovo percorso formativo.

Da quanto rilevato appare evidente che tra il sistema di abilitazione costituito dalle soppresse SSIS ed il nuovo, costituito da PAS e TFA, non esiste soluzione di continuità e che il titolo di abilitazione acquisito oggi tramite i nuovi percorsi formativi hanno lo stesso valore abilitante del primo.

Del resto non si comprende quale utilità pratica possa riconoscersi ai titoli abilitanti PAS e TFA se non quello di consentire ai docenti abilitati di aspirare a stabilizzare la loro condizione di precarietà.

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e6628089 5e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

Quanto detto è di particolare importanza ove solo si consideri che sia le Legge Finanziaria 2007 sia la Legge n. 169/2008, hanno consentito a tutti i docenti abilitati tramite SSIS ad inserirsi nelle GAE anche dopo la chiusura di queste ultime. Facoltà che invece viene negata ai ricorrenti dall'art. 9 del DM n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 e dell'art. 4 del recente DM n. 326/2015; entrambi i DM citati non consentono nuovi inserimenti prevedendo la presentazione della domanda esclusivamente via WEB, tramite il sito istituzionale del Miur che, tuttavia, non riconoscendo il valore abilitante del titolo conseguito dai ricorrenti, non consente loro l'accesso alla piattaforma telematica.

ILLEGITTIMITA' DEL COMPORTAMENTO DEL MIUR E DEI PROPRI DECRETI.

Dalla ricostruzione appena effettuata emerge chiaramente come il comportamento del Miur, che nega con i propri Decreti l'inserimento in GAE agli odierni ricorrenti, sia del tutto illegittimo in quanto determina una evidente discriminazione tra questi ultimi e i docenti che invece sono stati inseriti in GAE anche dopo la loro chiusura, in virtù di un titolo avente lo stesso valore abilitante.

In particolare è palese la violazione dei principi previsti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione, che garantiscono il diritto dei ricorrenti di accedere al Pubblico Impiego a condizioni di eguaglianza e parità.

In altre parole, tutti gli odierni ricorrenti che hanno, con sacrificio, conseguito il titolo di abilitazione, hanno il diritto soggettivo costituzionalmente garantito di poter accedere al P.I. alle stesse condizioni cui possono accedere i docenti che si sono abilitati prima di loro e ai quali sia la Finanziaria 2007, sia la Legge n. 169/2008 hanno riconosciuto il diritto ad essere inseriti nelle GAE.

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e66280895e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

Il mancato accesso alle predette Graduatorie determina la illegittima chiusura di uno dei due canali di accesso al P.I. previsto dal T.U. in materia scolastica, secondo cui il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo proprio dalle GAE.

Se a quanto detto aggiungiamo il fatto che l'altro canale di assunzioni costituito dalla partecipazione ai concorsi è in pratica congelato dal Miur, che li ha banditi solo nel 1999 e nel 2012, la possibilità concreta di accedere al ruolo da parte dei ricorrenti è nulla, con conseguente condanna ad una condizione di precariato perenne.

Da ciò si comprende bene quindi che il mancato inserimento nelle GAE causa anche la violazione del diritto al lavoro garantito dall'art. 35 della Costituzione, posto che le Graduatorie non solo sono condizione per accedere al ruolo, ma anche per ottenere le supplenze annuali e al termine delle attività didattiche.

*** *** ***

Il diritto rivendicato dai ricorrenti è, altresì, confermato dalla *ratio* della Finanziaria 2007 che, infatti, trasforma le GP in GAE solo per risolvere il fenomeno del precariato storico, in vista di una riforma del sistema di abilitazione e quindi di accesso al ruolo, che privilegiasse la formazione professionale dei docenti.

Alla pretesa chiusura delle GAE, pertanto, avrebbe dovuto coerentemente seguire, in ipotesi, la soppressione del canale di assunzioni costituito dalle GAE stesse al fine di realizzare, come peraltro il Miur tenta di fare, le assunzioni a tempo indeterminato solo per via concorsuale.

Se dunque il Legislatore avesse abrogato il T.U. in materia scolastica nella parte in cui prevede che le assunzioni avvengono per il 50% attingendo dalle GAE, facendo ovviamente salvi i docenti già inseriti, avrebbe dato il via ad un nuovo sistema di acceso al P.I.

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e6628089 5e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

In questo modo i docenti venuti dopo la riforma avrebbero deciso liberamente se iscriversi ai corsi abilitanti non per inserirsi nelle GAE, come è stato loro rappresentato, ma unicamente per migliorarsi professionalmente e per ottenere un punteggio più alto da spendere, eventualmente, in sede concorsuale.

Ma quanto appena descritto non si è in alcun modo verificato, ed essendo il canale di assunzioni costituito anche dalle GAE attualmente in vigore, l'accesso alle citate GAE deve necessariamente essere consentito a tutti i docenti che si trovano nelle stesse condizioni soggettive e di fatto di chi vi è stato inserito in passato solo in virtù di un fattore temporale favorevole.

Significativa, al riguardo, è la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 5671/2008) nella parte in cui afferma che non devono sussistere differenze tra i docenti precari sulla base del diverso periodo temporale in cui hanno raggiunto ed ottenuto l'abilitazione.

In definitiva, se nel sistema di reclutamento scolastico si esige l'abilitazione (attraverso i PAS e i TFA) - quale condizione per migliorare la propria capacità professionali – e se uno dei canali privilegiati per le immissioni in ruolo è rappresentato dalle GAE, giocoforza deve essere consentito ai docenti abilitati PAS e/o TFA di poter accedere ad entrambi i canali di assunzioni previsti per legge (concorso e GAE), onde evitare la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione secondo cui, valga ripeterlo, possono accedere al P.I. tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza e parità di trattamento.

CONTRASTO TRA LA NORMATIVA INTERNA E LA NORMATIVA COMUNITARIA.

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e6628089 5e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

Ferme le considerazioni sin qui svolte, non può non rilevarsi un profilo di contrarietà della normativa interna (che in ipotesi non consentirebbe agli abilitati PAS e/o TFA l'inserimento in GAE) con la disciplina comunitaria.

Secondo la Direttiva n. 36/2005, recepita con il d. lgs. n. 206/2007, per poter esercitare una professione regolamentata, come quella dei docenti nella Pubblica Istruzione, occorre solo il possesso di una qualifica professionale.

Il fine della Direttiva è quella di consentire l'accesso alle professioni a condizioni di uguaglianza e parità di trattamento, oltreché la libera circolazione dei professionisti all'interno della Comunità stessa.

Ebbene, tale qualifica professionale, di cui sono chiaramente in possesso i ricorrenti, è unico requisito necessario e sufficiente per poter accedere alla professione e quindi alle GAE che, come detto, costituisce uno dei canali da cui attingere per le immissioni in ruolo.

Gli odierni ricorrenti pertanto, al pari dei docenti che dopo aver ottenuto una qualifica professionale in un Paese dell'Unione Europea sono stati inseriti in GAE, devono avere la stessa possibilità, in quanto in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento.

Se infatti i medesimi facessero valere in un Paese dell'Unione il proprio titolo di abilitazione conseguito attraverso i PAS o i TFA, potrebbero tranquillamente accedere alla professione di insegnante che, invece, viene paradossalmente negata proprio dallo Stato di appartenenza.

Inoltre, l'art. 3, comma 3 della citata Direttiva, nell'assimilare a "*un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro*", equipara una esperienza professionale di tre anni ad un titolo formativo abilitante, anch'esso sufficiente a consentire l'accesso al ruolo da parte dei ricorrenti.

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e6628089 5e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

La situazione paradossale che si potrebbe determinare è, in definitiva, che un cittadino europeo che ha conseguito in uno Stato membro dell'Unione un titolo di abilitazione all'insegnamento, potrebbe – secondo la citata direttiva – vantare legittimamente il diritto ad insegnare con contratto a tempo indeterminato in Italia, possibilità impedita, invece, ad un cittadino italiano che si sia abilitato attraverso i PAS o i TFA.

I DM impugnati invece, negano l'accesso al ruolo, precludendo l'inserimento in GAE ai ricorrenti in possesso dei tre anni di esperienza professionale, la qual cosa contrasta ancora una volta con le norme comunitarie e con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché determina una evidente discriminazione tra docenti europei e docenti italiani in possesso dei medesimi titoli e requisiti per poter insegnare.

La discriminazione è ancor più evidente ove si consideri che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione e/o l'idoneità all'insegnamento all'Estero, magari anche a seguito di corsi di poche settimane e senza nessuna esperienza all'insegnamento, sono stati inseriti in GAE a pieno titolo con il D.M. n. 572/13 emanato il 27 giugno 2013, e potranno partecipare alle assunzioni anche con requisiti inferiori a quelli posseduti dai ricorrenti che sono tenuti fuori dalle GAE.

Ciò che nella specie consente anche di rilevare la violazione del principio di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 delle Costituzione, perché in questo modo viene cosi impedita la migliore utilizzazione di soggetti che hanno dimostrato di essere qualificati all'insegnamento più dei colleghi inseriti in GAE, e di possedere quindi i requisiti richiesti dal Miur ma dallo stesso disattesi, per insegnare (TAR Catania, ord. n. 275 del 29.06.2005).

Pertanto, una volta accertato che secondo le Direttive citate i ricorrenti sono in possesso, quantomeno al pari dei docenti abilitatisi all'estero, di valida qualifica professionale o del

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e6628089 5e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

servizio richiesto avente di per se valore di titolo abilitante, ne deriva che non può essere ammessa alcuna disparità di trattamento sul piano giuridico tra le due categorie.

Da ciò inevitabilmente discende che i comparenti, in virtù della tutela che ricevono anche a livello comunitario, hanno pienamente diritto di essere inseriti nelle GAE al fine di poter partecipare, *ex* artt. 3, 51, 97 Costituzione, alle assunzioni nel P.I. a condizioni di eguaglianza.

Anche la recente giurisprudenza ha riconosciuto il diritto vantato dai ricorrenti.

In particolare si richiama l'ordinanza del CDS n. 5878/2014 che riconosce ai docenti abilitati all'insegnamento nella Scuola di istruzione secondario di primo e secondo grado, che hanno conseguito il titolo con il TFA I° ciclo, il diritto ad essere inseriti nelle GAE. Dello stesso tenore è la recente Ordinanza cautelare n. 2530 del 10.06.2015, nonché i Decreti Monocratici n. 3421, 3423, 3424, 3426 con i quali il CDS ha disposto l'inserimento con riserva nelle GAE di alcuni docenti abilitati PAS e TFA, sulla motivazione che, avendo superato le prove d'esame dei PAS, di cui al DM 58/2013, hanno conseguito il titolo abilitante per una specifica classe di abilitazione in base al titolo di studio da ciascuno posseduto. Questa Ordinanza sancisce, in maniera inequivoca, il diritto dei Docenti abilitati PAS/TFA all'inserimento nella III fascia delle GAE.

Si segnala in senso favorevole anche l'Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 26.01.2015 che ha equiparato gli abilitati TFA ai vecchi SSIS, stabilendo anche per i primi il diritto all'inserimento nella III fascia delle GAE nonché la sentenza del Tribunale di Terni n. 2273 del 08.07.2015, con la quale è stato disposto l'inserimento a pieno titolo nelle GAE dei docenti abilitati con i PAS.

Alla luce di quanto precede, quindi, i ricorrenti hanno diritto di essere inseriti nella terza fascia delle GAE della Provincia di Potenza (classe di concorso A029 e A030 Ostuni Annaluce, A029 e A030 Ostuni Concetta, A029 e A030 Padula Concetta, A060 Papaleo

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e6628089 5e841991950d1127bf

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

Veruska, A029 e A030 Priolo Maria Rosaria, A017 Santagata Giuseppe, A029 e A030 Sergio Vittorio), riservata ai docenti che hanno, come gli odierni ricorrenti, l'abilitazione all'insegnamento

Tanto rilevato, i ricorrenti, come in atti rappresentati e difesi,

RICORRONO

Alla S.V. Ill.ma affinchè, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione voglia:

a) disapplicare il D.M. n. 235/2014 e il D.M. n. 326 del 03.06.2015 nella parte in cui non consentono ai ricorrenti, abilitati PAS e/o TFA, di inserirsi nelle GAE medesime, nonché di ogni ulteriore atto collegato, dipendente e/o comunque connesso agli stessi anche non conosciuto;
b) accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad essere inseriti a pieno titolo nella III fascia delle GAE definitive dell'USR della Basilicata, Ambito Territoriale di Potenza valide per gli anni scolastici 2014/2017, classe di concorso A029 e A030 Ostuni Annaluce, A029 e A030 Ostuni Concetta, A029 e A030 Padula Concetta, A060 Papaleo Veruska, A029 e A030 Priolo Maria Rosaria, A017 Santagata Giuseppe, A029 e A030 Sergio Vittorio, con i punteggi a ciascuno spettanti in virtù dei titoli e servizi da ciascuno posseduti al momento dell'inserimento;
c) condannare, per l'effetto, le Amministrazioni convenute ad adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire il predetto inserimento in via definitiva;
d) con vittoria di spese e competenze del giudizio, queste ultime da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e66280895e841991950d1127bf

AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

DOCUMENTI DEPOSITATI:

doc 1A) Certificato di abilitazione Ostuni Annaluce;
doc 1B) Certificato di abilitazione Ostuni Concetta;
doc 1C) Certificato di abilitazione Padula Concetta;
doc 1D) Certificato di abilitazione Papaleo Veruska;
doc 1E) Certificato di abilitazione Priolo Maria Rosaria;
doc 1F) Certificato di abilitazione Santagata Giuseppe;
doc 1G) Certificato di abilitazione Sergio Vittorio;

doc 2A) Atto di diffida Ostuni Annaluce;
doc 2B) Atto di diffida Ostuni Coocetta;
doc 2C) Atto di diffida Padula Concetta;
doc 2D) Atto di diffida Papaleo Veruska;
doc 2E) Atto di diffida Priolo Maria Rosaria;
doc 2F) Atto di diffida Santagata Giuseppe;
doc 2G) Atto di diffida Sergio Vittorio;

doc 3A) Dichiarazione sostitutiva esenzione CU Ostuni Annaluce;
doc 3B) Dichiarazione sostitutiva esenzione CU Ostuni Concetta;
doc 3C) Dichiarazione sostitutiva esenzione CU Padula Concetta;
doc 3D) Dichiarazione sostitutiva esenzione CU Papaleo Veruska;
doc 3E) Dichiarazione sostitutiva esenzione CU Priolo Maria Rosaria;
doc 3F) Dichiarazione sostitutiva esenzione CU Santagata Giuseppe;
doc 3G) Dichiarazione sostitutiva esenzione CU Sergio Vittorio;

Valore della controversia: indeterminato. Esente dal contributo unificato come da dichiarazioni sostitutive allegate al fascicolo di parte.

Villa d'Agri – Potenza, 2 dicembre 2015.

avv. C. Massimo Oriolo

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e66280895e841991950d1127bf

AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. C. Massimo Oriolo, nella qualità in atti,

premesso:

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle vigenti GAE dell'Ambito Territoriale di Potenza nelle classi di concorso indicate nel ricorso che precede;
- ciò comporta che tutti i docenti già inseriti nelle GAE della Provincia di Potenza delle citate classi di concorso sono potenziali litisconsorti, in quanto controinteressati all'inserimento degli odierni ricorrenti nelle stesse, potendo dagli stessi essere scavalcati;
- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe difficile in ragione del gran numero dei destinatari litisconsorti;
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio anche dal Consiglio di Stato apparendo, inoltre, onerosa per i ricorrenti la pubblicazione del ricorso sulla G.U.;
- che ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico;
- che è prassi invalsa presso il Tribunale adito di autorizzare i ricorrenti a pubblicare il ricorso sul sito istituzionale del MIUR che ha, all'uopo, predisposto una apposita sezione.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e6628089 5e841991950d1127bf

AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via Roma n. 60 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. – fax 0975352515
pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

Voglia autorizzare

la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE della Provincia di Potenza, classi di concorso A029 e A030, A060, A017 attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito web istituzionale del MIUR.

Villa d'Agri – Potenza, 2 dicembre 2015.

avv. C. Massimo Oriolo

Firmato Da: ORIOLO CLAUDIO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC PER REGIONE BASILICATA CA 1 Serial#: 4e5318e66280895e841991950d1127bf